

# **LA RESPONSABILITA' IN MATERIA DOGANALE**

## **Strumenti di tutela**



Sara Armella, Cristina Zunino, Giorgia Orsi

---

Milano, 11 maggio 2011

# La rappresentanza in dogana

- Ai fini del compimento delle operazioni doganali l'operatore può agire personalmente o a mezzo di un rappresentante (diretto o indiretto) ossia un soggetto che lo rappresenti nello svolgimento delle formalità da assolvere nei confronti dell'Amministrazione doganale.



# (segue)

- Gli artt. 11 e 12 del Regolamento CE n. 450 del 2008, che hanno sostituito l'art. 5 dell'abrogato reg. CE 12 ottobre 1992, n. 2913 distinguono la rappresentanza DIRETTA (quando il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi) da quella INDIRETTA (quando il rappresentante agisce a nome proprio ma per conto di terzi), ricalcando lo schema normativo già presente nel codice civile (libro IV, capo IX, artt. 1703 ss., norme sul "Mandato").
- La rappresentanza diretta in dogana, tuttavia, presenta alcune eccezioni ai principi civilistici sul mandato e sulla rappresentanza.

# (segue)

- La rappresentanza indiretta è libera mentre quella diretta, limitatamente alle dichiarazioni in dogana è riservata agli spedizionieri doganali iscritti nell'albo professionale istituito con l. 22 dicembre 1960, n. 1612.
- La differenza tra i due tipi di rappresentanza sta soprattutto nel diverso profilo di responsabilità che deriva con riferimento all'obbligazione doganale, ossia all'obbligo di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione o eventualmente all'esportazione.

# Debitore dell'obbligazione doganale

- L'art. 44 Reg. 450 del 2008 *ex art. art. 4, Reg. 2913 del 1992* indica che *“il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è debitrice anche la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione”*.
- Fra dichiarante e la persona per conto della quale il primo agisce sussiste la responsabilità in solido per l'intera obbligazione doganale.



# Solidarietà

- Art. 1292 più debitori sono obbligati per una stessa prestazione in modo tale che ciascuno di essi può essere costretto all'adempimento dell'obbligazione.
- L'adempimento anche solo di un singolo condebitore libera tutti gli altri dalla prestazione.
- Il singolo condebitore che paga l'intero debito ha diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori (art. 1299 c.c.).



# Il rappresentante

- Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare che si tratta di rappresentanza diretta o indiretta e disporre del relativo potere.
- La persona che non dichiara di agire a nome e per conto di un terzo o che dichiara di agire a nome e per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata come se agisse a suo nome e per suo conto.



# Rappresentanza diretta

- Nella rappresentanza diretta gli effetti giuridici della dichiarazione doganale che viene resa dallo spedizioniere doganale in nome e per conto del proprio mandante si producono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo, che assume la veste di dichiarante con i conseguenziali diritti e obblighi, tra cui quello di pagare o garantire i diritti doganali gravanti sulla merce.
- Operando in regime di rappresentanza diretta, ossia in nome e per conto del proprietario della merce, lo spedizioniere non assume alcuna responsabilità in ordine al pagamento dei diritti doganali, rimanendo, ovviamente, responsabile a titolo sanzionatorio delle condotte da lui medesimo poste in essere con dolo o colpa grave.



# Rappresentanza indiretta

- A differenza della rappresentanza diretta, la rappresentanza indiretta (*rectius*, contratto di mandato senza rappresentanza) è libera, nel senso che chiunque, anche privo di qualificazione professionale, può agire in Dogana per conto altrui, purchè detenga la relativa documentazione oggetto delle operazioni doganali.
- In questa ipotesi, contrariamente a quanto stabilito dal citato regolamento CE in tema di rappresentanza diretta, lo spedizioniere doganale che agisce in nome proprio e per conto altrui, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 44 reg. CE 450 del 2008 (il presente articolo ha sostituito l'art. 201 dell'abrogato reg. CE n. 2913 del 1992), assume la veste di debitore dell'obbligazione doganale solidalmente alla persona per conto della quale la dichiarazione in Dogana è stata resa.



# Mandato

Nell'ordinamento giuridico italiano la rappresentanza risponde al contratto di mandato.

## **Art. 1703 – Nozione**

Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.

## **Art. 1708 – Contenuto**

Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento.

Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente

MANDATO CON RAPPRESENTAZA (art. 1704 c.c.) = rappresentanza diretta

MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA (art.1705 c.c.) = rappresentanza indiretta



# (segue)

- Il mandato con rappresentanza (c.d. “rappresentanza diretta” in dogana) è disciplinato dall’art. 1704 c.c., il quale stabilisce che se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano le norme contenute negli artt. 1387 ss. del c.c. (procura).
- In particolare, se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome e per conto del mandante (c.d. spendita del nome o *contemplatio domini*), si applicano le norme relative alla rappresentanza.

# (segue)

- Così come per ogni contratto, anche il contratto di mandato richiede l'accordo delle parti: occorre, pertanto, che vi sia la volontà del mandante di conferire l'incarico e la conseguente accettazione del mandatario dell'obbligo di eseguirlo.
- Carattere distintivo di tale negozio, pertanto, è la prestazione da parte del mandatario di un'attività negoziale per conto o anche in nome del mandante, a seconda che si versi nell'ipotesi di mandato senza rappresentanza o con rappresentanza.

# Contenuto del mandato

A prescindere dal modo in cui il mandato viene redatto (contratto *ad hoc* o semplice lettera di incarico accettata dal mandante), dal mandato dovranno risultare le seguenti minime informazioni:

- **generalità del mandante**
- **elenco della documentazione fornita dal mandante**
- **tipo di operazione doganale oggetto dell'incarico**
- **descrizione inequivocabile della merce oggetto dell'operazione**



# Obblighi del doganalista

- Assumere incarichi solo a fronte di competenze realmente possedute
- verificare la corretta compilazione della fattura da parte dell'operatore
- acquisire tutti i documenti giustificativi degli elementi di rettifica del valore in dogana
- individuare con chiarezza il committente ed i documenti da quest'ultimo forniti per l'espletamento dell'incarico
- comunicare al committente ogni variazione nelle modalità di svolgimento del suo incarico



# Potere di rappresentanza

- Il regolamento 450 del 2008 prevede all'art. 12 "Potere di rappresentanza" che le Autorità doganali possano imporre a qualsiasi persona che dichiari di agire in veste di rappresentante doganale di fornire le prove della delega conferitele dalla persona rappresentata.
- La prova in questione può essere fornita con qualsiasi mezzo purchè valga a soddisfare la Dogana.
- La forma scritta, tuttavia, è il mezzo più sicuro per provare in Dogana il possesso dei poteri di rappresentanza.
- Se l'intermediario dichiara di agire in nome e per conto altrui senza disporre del potere la Dogana potrà considerarlo come l'unico vero titolare dell'operazione doganale.



# Procura

- La procura costituisce il meccanismo attraverso il quale un soggetto volontariamente conferisce a un altro il potere di rappresentarlo a suo nome nello svolgimento di una data attività.
- Essa è disciplinata dagli artt. 1392 ss. c.c., si distingue dal contratto di mandato: il primo è un atto unilaterale ricettizio (nel senso che l'atto deve essere portato a conoscenza del destinatario perché possa produrre i suoi effetti nella sfera del terzo) con cui il rappresentato attribuisce al rappresentante il potere di spendita del proprio nome, mentre il secondo è un contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra.



# (segue)

- L'art. 1392, codice civile, prescrive che *“la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”*. Pertanto, la forma scritta della procura è necessaria soltanto nell'ipotesi di un'attività di tipo contrattuale e a condizione che per il contratto da concludere sia richiesta la forma scritta *ad substantiam*.

# Natura della dichiarazione doganale

- La presentazione della dichiarazione doganale di importazione pacificamente non riveste natura contrattuale, bensì di dichiarazione fiscale.
- Essa, pertanto, consiste in una manifestazione unilaterale di volontà priva di natura negoziale, attraverso la quale l'operatore ed il suo rappresentante dichiarano la propria intenzione di voler conferire alle merci, proprie o altrui, una determinata destinazione doganale.
- L'accettazione da parte dell'Ufficio doganale della dichiarazione doganale resa dall'operatore (o dal suo rappresentante), con la conseguente registrazione della stessa, non ha infatti per effetto il perfezionamento di tale manifestazione di volontà, ma semplicemente quello di attribuire a esso il valore di atto pubblico (da dichiarazione doganale a bolletta doganale).



## (segue)

- Ne consegue che l'art. 1392 c.c. non si applica nel caso di specie e la procura è legittima anche quando viene conferita verbalmente, ovvero attraverso comportamenti concludenti, come spesso avviene nella pratica commerciale.
- Tuttavia al fine di tutelarsi da ogni eventuale controversia derivante dall'operazione svolta nell'interesse del proprio mandante, sarà opportuno che lo spedizioniere si doti, prima della presentazione della dichiarazione in Dogana, di un mandato scritto e di una procura, che riveste un'importante valenza sul piano probatorio, ove insorga una questione anche tra lo spedizioniere doganale e il proprio mandante in ordine al mandato conferitogli.



# Pluralità di soggetti nelle operazioni doganali

- Accade sovente che nelle operazioni doganali siano coinvolti una pluralità di soggetti.
- In particolare, non di rado l'operatore commerciale che intenda importare la merce stipula il contratto di mandato con soggetti diversi dallo spedizioniere doganale (quali, a titolo esemplificativo, società di trasporto, logistica, spedizionieri e case di spedizione) i quali, a loro volta, per il compimento dell'incarico si avvalgono dell'attività di uno spedizioniere doganale, deputato a rendere le dichiarazioni doganali per conto altrui nanti la competente Autorità Doganale.



# (segue)

- In detto contesto lo spedizioniere doganale che andrà a rendere le dichiarazioni nell'interesse dell'importatore potrà essere considerato, sotto il profilo squisitamente civilistico, come sostituto del mandatario o come sub mandatario.
- Se nel contratto originario tra importatore e casa di spedizione sia stata prevista una clausola mediante la quale il mandante concede la facoltà al proprio mandatario di sostituire sé ad altri per l'esecuzione dell'incarico, lo spedizioniere potrà considerarsi in sostituzione del mandatario; diversamente, in assenza di detta clausola, il contratto conferito dal mandatario (Case di spedizione) allo spedizioniere doganale potrebbe essere qualificato come contratto di submandato.

# Sostituzione del mandatario

- La sostituzione del mandatario è prevista e regolata da una norma specifica, l'art. 1717 c.c. che prevede quattro ipotesi di sostituzione: a) non autorizzata, né necessaria per la natura dell'incarico; b) non autorizzata, ma necessaria per la natura dell'incarico; c) autorizzata anche senza l'indicazione della persona del sostituto; d) autorizzata con l'indicazione della persona del sostituto.
- Ai sensi dell'art. 1717 c.c. il mandatario risponde nei confronti del proprio mandante per l'adempimento del sostituto in ogni caso, quale che sia la causa determinante (c.d. *culpa in eligendo*), salvo l'ipotesi in cui il mandante abbia espressamente concesso al proprio mandatario la facoltà di sostituire a sè altri, con l'indicazione della persona del sostituto.



# Responsabilità del mandatario

## Art. 1717 c.c.

### **I comma:**

Responsabilità personale del mandatario che ha sostituito altri a sé stesso in difetto di autorizzazione, ovvero senza che ciò fosse necessario per la natura dell'incarico

### **II comma:**

Il mandante autorizza il mandatario al submandato (senza indicare la persona). Il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta

### **III comma:**

Il mandatario risponde delle istruzioni impartite al sostituto (spedizioniere doganale).



## (segue)

- In queste ipotesi di “sostituzione”, accade sovente che gli operatori qualifichino *tout court* il rapporto giuridico come submandato.

# Submandato

Il submandato consiste nel contratto con cui un soggetto (che già riveste la qualità di mandatario) conferisce ad un altro soggetto (submandatario), il compito di realizzare in tutto o in parte l'atto o l'attività giuridica che egli avrebbe dovuto compiere per conto del mandante.

- a) Mandante (committente – proprietario delle merci)
- b) Mandatario (casa di spedizioni – detentore delle merci)
- c) Submandatario (spedizioniere doganale)



# Differenza tra sostituzione del mandatario e submandato

- Nella sostituzione il sostituto si obbliga ad agire per conto del mandante, mentre nel submandato, costituendosi un nuovo vincolo giuridico, il submandatario si obblighi ad agire per conto del mandatario (submandante).
- In entrambi i casi (sostituzione *ex art. 1717 c.c.* o submandato) la nomina avviene a opera del mandatario, ma mentre nella sostituzione il sostituto agisce per conto del mandante, nel submandato il submandatario agisce per conto del mandatario – submandante, o in nome e per conto di costui se il mandato è conferito con le forme della rappresentanza diretta e, conseguentemente gli effetti del contratto si producono direttamente tra il submandante ed il submandatario.



# I Centri di assistenza doganale

- L'art. 7, commi da *1-sexies* a *1-octies*, d.l. 417 del 1991 ha attribuito agli spedizionieri doganali la possibilità di costituire società di capitali, denominate Cad, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge, secondo le previsioni contenute nel d.m. 11 dicembre 1992, n. 549



# (segue)

- la normativa istitutiva dei Cad prevede che tutti i soci debbano rivestire la qualifica di spedizioniere doganale e debbano essere iscritti da almeno tre anni all'albo professionale (art. 1, primo comma, d.m. 549 del 1992)
- tali società esercitano ogni diritto e facoltà riconosciuto dalla legge agli spedizionieri doganali

# (segue)

- a costituzione dei Centri di assistenza doganale rileva esclusivamente ai fini dell'organizzazione dell'attività professionale
- da ciò consegue che lo svolgimento in forma associata dell'attività di spedizioniere doganale non può assolutamente comportare limitazioni all'esercizio dei poteri e delle funzioni riconosciuti dalla legge ai singoli professionisti.

# Comm. trib. prov. Genova, 22 settembre 2008, n. 246/12/08

- *“ai Cad deve essere riconosciuta la possibilità di operare professionalmente a favore dei propri clienti, sia in regime di rappresentanza diretta che in regime di rappresentanza indiretta, secondo le regole proprie del mandato (...) a nulla rilevando che il doganalista operi in regime di procedura ordinaria o in regime di procedura domiciliata, dovendosi aver riguardo soltanto al mandato conferito, non costituendo inoltre quest’ultima procedura se non una modalità alternativa all’ordinaria che non può di per sé stessa comportare l’automatica applicazione del regime di rappresentanza indiretta, essendo entrambe le possibilità di rappresentanza garantite ai doganalisti in generale e, quindi a maggior ragione ai Cad sono sostanzialmente associazioni di doganalisti”*



# Direzione centrale Agenzia delle dogane 12 febbraio 2010, n. 21138

- Il Cad non può essere chiamato a rispondere per dichiarazioni doganali, diligentemente effettuate nel rispetto delle istruzioni ricevute con mandato, quando dalle stesse sia scaturita un'irregolarità riscontrabile solo con le prerogative possedute da un organo di polizia tributaria e giudiziaria. Il Cad non potrà essere considerato responsabile o corresponsabile per inadempienze derivanti da comportamenti ad altri imputabili.



# Giurisprudenza

- La Corte di Cassazione ha chiarito i termini della responsabilità dello spedizioniere doganale, stabilendo che *“l’evoluzione normativa e giurisprudenziale hanno consentito di superare un orientamento che sosteneva la responsabilità “oggettiva” dello spedizioniere doganale, del tutto improponibile nel nostro ordinamento”* (Cass., sez. trib., 12 luglio 2005, n. 14678)



## (segue)

- Secondo la Suprema Corte la previsione di una forma di responsabilità a carattere oggettivo, connessa all'attività svolta dallo spedizioniere, è incompatibile con il diritto comunitario e, in particolare, con le disposizioni del codice doganale comunitario (artt. 5 e 201) le quali escludono che possa essere chiamato a rispondere dell'obbligazione doganale chi agisce su incarico del proprietario della merce (Cass., sez. trib., 26 settembre 2003, n. 14312; Cass., sez. trib., 1° agosto 2000, n. 10047).

# Comm. trib. prov. La Spezia, 26 aprile 2011, n. 24

- sanzione per mancata produzione di documenti richiesti dall'Agazia delle Dogane
- *“non si vede quale responsabilità possa essere addebitata al CAD, avendo lo stesso adempiuto all'unico incombente che sul medesimo poteva ritenersi gravante, vale a dire la trasmissione della richiesta dell'Agazia all'importatore, perché provvedesse a fornire a tale Ufficio i documenti in questione”*
- assenza di colpa per fatto altrui



# Corte di Giustizia, 3 marzo 2005, causa C-195/03

In tutti i casi di introduzione irregolare della merce nel territorio della Comunità risponde sia la persona che ha proceduto a tale introduzione, sia a quella che vi ha partecipato, pur sapendo o dovendo sapere, secondo ragione, che essa era irregolare



# Comm. trib. prov. La Spezia, sez. IV, 8 gennaio 2009, n. 31

*“Nel caso in cui lo spedizioniere non abbia partecipato alla violazione o non ne abbia comunque avuto conoscenza non può essere chiamato a rispondere dell’obbligazione, in quanto manca ogni sua responsabilità in proposito”*



# Restrizione delle ipotesi di responsabilità oggettiva

- Tutti gli ordinamenti democratici sono improntati all'abolizione o alla massima restrizione delle ipotesi di responsabilità oggettiva.
- Chiamare a rispondere del debito daziario un soggetto indipendentemente dalla valutazione del suo effettivo, o quantomeno possibile, coinvolgimento nell'errata o falsa dichiarazione doganale, significa far rivivere un ipotesi di responsabilità oggettiva.

# (segue)

- L'art. 201, ora 44 c.d.c., dovrebbe essere letto nel suo complesso, considerando che l'obbligazione daziaria grava solo sui soggetti che hanno piena conoscenza e volontà della non correttezza della dichiarazione, o quantomeno avrebbero dovuto averne, per professionalità, posizione o circostanze di fatto.
- E' implicito, dunque, un principio di giustizia sostanziale che fa rientrare la responsabilità daziaria degli obbligati nell'ambito, quantomeno, della colpa, intesa come mancanza di diligenza, imperizia o inosservanza di norme o regolamenti.

# (segue)

- Anche nelle più gravose ed eccezionali ipotesi di responsabilità oggettiva, ove specificamente prevista dall'ordinamento, la responsabilità è comunque esclusa in presenza di alcune circostanze idonee a interrompere il nesso causale, quali il caso fortuito, la forza maggiore e il dolo del terzo.
- Tali eventi, infatti, interrompono la necessaria continuità tra causa ed effetto, inserendosi quale evento eccezionale e imprevedibile che sfugge alla sfera dell'agente, facendo venire meno i criteri di imputazione della responsabilità.

# Comm. trib. primo grado Trento, sez. I, 1° febbraio 2010, n. 15

- Il giudice tributario ha affermato che *“la responsabilità fiscale dello spedizioniere innocente in solido con l’importatore penalmente condannato, si traduce sempre, comunque la si voglia girare, in un’ipotesi di responsabilità oggettiva, ritenuta inammissibile sia dalla giurisprudenza che dalla normativa comunitaria, anche perché il reato dell’importatore interrompe il nesso causale di responsabilità dell’operatore doganale. Responsabilità oggettiva che non può essere giustificata, o fatta rivivere, nemmeno dalla procedura di domiciliazione e dall’istituto della rappresentanza indiretta”*.



# Comm. trib. reg. Genova, 11 marzo 2011, n. 25

I termini della procedura domiciliata/  
rappresentanza indiretta, in mancanza di  
espressa disciplina normativa d'ordine  
precettivo, non sono affatto biunivoci come  
invece suppone l' Agenzia delle Dogane



# Sanzioni

## Esimente “autore mediato”

- Art. 10, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472  
*“E’ esente da sanzione l’autore mediato, ossia il soggetto che incolpevolmente è stato indotto in errore da altri”*



# (segue)

- Con nota 9 ottobre 1998 la Direzione centrale del Dipartimento delle Dogane ai dipendenti uffici ha chiarito che lo spedizioniere che abbia operato nel rispetto delle norme di diligenza professionale è immune da colpa e da sanzione, laddove risulti che la dichiarazione doganale presentata sia risultata affetta da errore.
- In tale ipotesi, afferma l'Amministrazione, il soggetto responsabile è l'importatore, mentre lo spedizioniere è immune da ogni responsabilità, secondo quanto previsto dall'esimente in tema di "autore mediato".

# **Comm. trib. prov. Milano, sez. XXXI, 9 maggio 2007, n. 171**

Al fine dell'applicazione delle sanzioni spetta all'Amministrazione finanziaria provare, sulla base di prove concrete e documentali, l'esistenza della colpa o del dolo in capo allo spedizioniere



# **Cass. civ., sez. V, 23 aprile 2010, n. 9773**

- specifica valutazione del concreto operato degli spedizionieri doganali
- parificazione della responsabilità dei doganalisti a tutti quei soggetti che, direttamente o indirettamente coinvolti nell'operazione doganale, vengono chiamati a rispondere del debito daziario in forza dell'art. 202 c.d.c.



# Dichiarazione del valore della merce

- L'art. 178, comma 4, Dac, stabilisce che la presentazione di una dichiarazione inserita nel modello Dv1 equivale a una assunzione di responsabilità in merito: alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nella dichiarazione; alla autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi; all'eventuale fornitura di informazioni o documenti necessari per stabilire il valore in Dogana delle merci.
- E' necessario pertanto che sia il mandante a compilare e sottoscrivere il Dv1, per esonerare il mandatario da qualunque responsabilità in merito alla veridicità dei dati contenuti nel suddetto formulario.



# **Aeo**

# **Operatore economico**

# **autorizzato**



# aeo

**Prima** = principale preoccupazione delle dogane: controllo delle merci nei porti nazionali

**Ora** = preoccupazione per problematiche di safety e security (causa globalizzazione – terrorismo): controllo delle merci prima dell'arrivo nei porti e protezione dei cittadini senza intralcio ai traffici

AEO si inserisce nel progetto C.S.P.: (Customs Security Programme) che affianca:

- il progetto SAFE dell'organizzazione mondiale delle dogane (OMD)
- Air cargo security reg. 2320 del 2002
- International Ship and Port security code (ISPS) reg. 725 del 2004
- Programma di Hague (piano antiterrorismo maggio 2005)
- Reg. 648 del 2005 integrazione e sicurezza nei controlli doganali



# aeo

## Approccio europeo

- Analisi dei rischi (in vigore da 26 dicembre 2006)
- AEO (in vigore dal 1° gennaio 2008)
- Dichiarazione sommaria ai fini sicurezza (in vigore dal 1° luglio 2009)
- Scambio elettronico dei dati AES (automated export system), ECS (export control system)



# aeo

- Dal 1° gennaio 2008 nei 27 Stati membri dell'U.E. sono entrate in vigore le novità introdotte con i reg. Ce 648 del 2005 e 1875 del 2006 che modificano, rispettivamente, il Codice Doganale Comunitario (reg. CE 2913 del 1992) e le Disposizioni di Applicazione del Codice (reg. CE 2454 del 1993), in merito al rilascio agli operatori economici che ne faranno richiesta di un certificato AEO/semplificazioni doganali, o AEO/Sicurezza, o AEO/semplificazioni doganali e Sicurezza
- Le principali linee guida comunitarie sono contenute nei seguenti documenti:
- Orientamenti sulle condizioni e criteri per il rilascio del certificato AEO (TAXUD/1450/2006 - versione del 29 giugno 2007)
- Modello comunitario Compact AEO, descritto nel documento TAXUD/1452/2006 relativo alla metodologia di controllo AEO (metodo di mappatura dei rischi e approccio alla valutazione soggettiva dei rischi)
- TAXUD 2007 (vettori, spedizionieri doganali e agenti doganali)
- Circolare Agenzia delle dogane 28 dicembre 2007, n. 36/D

# aeo

Schematizzando la certificazione AEO è prevista dalle seguenti disposizioni:

- reg. CE 648 del 2005;
- art. 5 *bis* del reg. CE 2913 del 1992 (CDC), come modificato dal reg. CE 648 del 2005;
- reg. CE 1875 del 2006;
- articoli da 14 *bis* a 14 *quinquies* del reg. CE 2454 del 1993 (DAC) come modificati dal reg. CE 1875 del 2006;
- reg. CE 450 del 2008



# aeo

Il modello **COMPACT OEA (TAXUD/1452/2006 del 13 giugno 2006)** fornisce una metodologia per la valutazione dei rischi relativi a chi chiede lo status di AEO: l'obiettivo è di valutare, in base alla tabella allegata agli orientamenti, i rischi esistenti per il singolo richiedente e valutare la loro effettiva copertura. **Il richiedente non deve obbligatoriamente rispondere a tutte le domande, ad esempio, a quelle che chiedono informazioni già note alle autorità doganali o a quelle che non si applicano alla propria situazione**

Nel documento **TAXUD/2006/1450 del 29 giugno 2007** (orientamenti):

- **la parte 1** contiene spiegazioni ed esempi che possono essere d'ausilio, sia alle autorità doganali che agli operatori economici, nel **processo decisionale** che conduce all'attribuzione dello status di AEO
- **la parte 2** contiene, invece, **un questionario** che elenca una serie di aspetti particolari in base ai quali le autorità doganali e gli operatori economici possono valutare se i criteri per ottenere lo status di AEO sono soddisfatti

# aeo

Chi può diventare aeo?

Gli operatori economici: ai sensi dell'art. 1, punto 12, d.a.c. per operatore economico si intende “una persona che, nel corso delle sue attività commerciali, prende parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale”



# aeo

In concreto:

- Produttore/ fabbricante
- Esportatore
- Speditore: colui che organizza il trasporto delle merci negli scambi internazionali per conto dell'esportatore/importatore
- Depositario
- Agente doganale = rappresentante doganale
- Trasportatore= chi di fatto trasporta le merci che si fa carico o è responsabile del mezzo di trasporto
- Importatore



# aeo

Perché?

- Concorrenza tra operatori e porti europei
- Necessità di offrire servizi integrati per inoltro e spedizione merci rapidi efficienti e sicuri
- Partenariato con le altre autorità di controllo ai fini delle semplificazioni

**AEO: è marchio di qualità riconoscibile da clienti e partner commerciali, in tutto il territorio comunitario, per beneficiare procedure semplificate e agevolati controlli**



# aeo

- Possono richiedere i certificati AEO:
- gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità;
- gli operatori economici extracomunitari, qualora vi sia un accordo di mutuo riconoscimento del certificato AEO tra la Comunità ed il Paese Terzo ove è insediato il richiedente;
- le società aeree o marittime non comunitarie, ma che dispongono di una sede locale o che usufruiscono delle semplificazioni di cui agli artt. 324 sexies (società di navigazione speditore autorizzato), 445 (compagnie aeree con autorizzazione alla presentazione manifesto elettronico) 448, d.a.c. (società di navigazione con autorizzazione al manifesto unico per più viaggi)

# aeo

- I criteri stabiliti negli articoli dal 14-*octies* - al 14-*duodecies* del reg. Ce 1875 del 2006 sono i seguenti, con riferimento al tipo di certificato richiesto:

## Criteri da soddisfare

	<b>AEOC</b> (affidabilità doganale)	<b>AEOS</b> (affidabilità sicurezza)	<b>AEOF</b> (affidabilità doganale e sicurezza )
<b>Compliance doganale</b>	X	X	X
<b>Solvibilità Finanziaria</b>	X	X	X
<b>Appropriati Standard di Tenuta delle RegISTRAZIONI contabili</b>	X	X	X
<b>Standard in materia di Sicurezza</b>	X	X	



# aeo

## Art. 5-bis c.d.c.

Le autorità doganali, ove necessario previa consultazione con altre autorità competenti, accordano, in base ai criteri di cui al paragrafo 2, **lo status di "operatore economico autorizzato"** agli operatori economici stabiliti nel territorio doganale della Comunità

- Un "operatore economico autorizzato" beneficia di agevolazioni per quanto riguarda i controlli doganali in materia di sicurezza e/o di semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale
- Lo status di "operatore economico autorizzato" è riconosciuto, in base alle norme e alle condizioni di cui al paragrafo 2, dalle autorità doganali in tutti gli Stati membri, senza pregiudicare i controlli doganali. Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status di "operatore economico autorizzato" e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi ad un tipo specifico di semplificazione, contemplato nella legislazione doganale comunitaria, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione



# aeo

## Art. 5-bis comma 2 c.d.c.

### I criteri per la concessione dello status di "operatore economico autorizzato" includono:

- un'adeguata comprovata osservanza degli obblighi doganali
- un soddisfacente sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali
- se del caso, una comprovata solvibilità finanziaria
- all'occorrenza, appropriate norme di sicurezza



# aeo

## Si applica la procedura di comitato per determinare:

- le norme per la concessione dello status di "operatore economico autorizzato"
- le norme per la concessione delle autorizzazioni ad avvalersi di semplificazioni
- le norme che stabiliscono l'autorità doganale competente per la concessione di siffatto status e di siffatte autorizzazioni
- le norme relative al tipo e alla portata delle agevolazioni che possono essere accordate riguardo ai controlli doganali in materia di sicurezza, tenuto conto delle norme relative alla gestione comune del rischio,
- le norme per la consultazione e la fornitura di informazioni ad altre autorità doganali, e le condizioni alle quali:
  - un'autorizzazione può essere limitata ad uno o più Stati membri
  - lo status di "operatore economico autorizzato" può essere sospeso o revocato, e
  - il requisito della sede in territorio comunitario può essere revocato per determinate categorie di operatori economici autorizzati, tenendo conto in particolare degli accordi internazionali



# aeo

## Domanda di certificato AEO

### Articolo 14-*quater* d.a.c.

- 1. La domanda di certificato AEO è presentata per iscritto o in formato elettronico, conformemente al modello di cui all'allegato 1-*quater*
- 2. Se le autorità doganali ritengono che la domanda non contenga tutti gli elementi previsti, esse invitano, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda, l'operatore economico autorizzato a fornire le informazioni necessarie, indicando i motivi della richiesta
- I termini di cui all'articolo 14-*terdecies*, paragrafo 1, e all'articolo 14-*sexdecies*, paragrafo 2, diventano effettivi a decorrere dalla data in cui le autorità doganali hanno ricevuto tutti gli elementi di informazione necessari per accettare la domanda. Le autorità doganali informano l'operatore economico autorizzato dell'accettazione della domanda e della data alla quale il termine diventa effettivo



# aeo

## Articolo 14-quinquies d.a.c.

1. La domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:
  - a) l'autorità doganale dello Stato membro in cui **il richiedente tiene la contabilità principale** relativa al regime doganale interessato, e in cui è effettuata almeno parte delle operazioni oggetto del certificato AEO
  - b) l'autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile all'autorità doganale competente, nel sistema informatico del richiedente, per mezzo delle tecnologie dell'informazione o di reti informatiche, e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente nonché almeno in parte le operazioni contemplate dal certificato AEO
- La contabilità principale del richiedente di cui alle lettere a) e b) comprende le scritture e i documenti che permettono all'autorità doganale di verificare l'esistenza delle condizioni e dei requisiti necessari per il conseguimento del certificato AEO



# aeo

## **articolo 14-quinquies d.a.c.**

2. Qualora non sia possibile individuare l'autorità doganale competente a norma del paragrafo 1, la domanda è presentata a una delle seguenti autorità doganali:
- a) l'autorità doganale dello Stato membro in cui il richiedente tiene la contabilità principale relativa al regime doganale interessato;
  - b) l'autorità doganale dello Stato membro in cui la contabilità principale del richiedente relativa al regime doganale interessato è accessibile, come indicato al paragrafo 1, lettera b), e in cui sono effettuate le attività che rientrano nell'amministrazione generale del richiedente



# aeo

## articolo 14-quinquies d.a.c

3. Se una parte delle scritture e dei documenti in questione è conservata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata, il richiedente compila nella debita forma le caselle 13, 16, 17 e 18 del modulo di domanda di cui all'allegato 1 quater
4. Se il richiedente dispone di un magazzino o di altri locali in uno Stato membro diverso dallo Stato membro dell'autorità doganale alla quale la domanda è stata presentata, egli indica tale informazione nella casella 13 del modulo di domanda, per facilitare l'esame in loco del rispetto delle condizioni da parte delle autorità doganali di questo Stato membro.
6. Il richiedente designa un punto centrale facilmente accessibile o una persona di contatto nella sua amministrazione, affinché le autorità doganali possano disporre di tutte le informazioni necessarie per comprovare l'osservanza delle condizioni richieste per il rilascio del certificato AEO
7. Per quanto possibile, il richiedente trasmette i dati necessari alle autorità doganali per via elettronica



# aeo

## **Articolo 14-sexies d.a.c.**

- Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità nazionali competenti alle quali devono essere presentate le domande e ogni loro successiva modifica. La Commissione trasmette tali informazioni agli altri Stati membri o le rende consultabili su Internet
- Le autorità nazionali competenti agiscono anche in veste di autorità doganali di rilascio dei certificati AEO



# aeo

## Casi di non accettazione della domanda *art. 14-septies*

- a) la domanda non è conforme alle disposizioni degli articoli 14 quater e *14-quinquies*
- b) al momento della presentazione della domanda, il richiedente è stato condannato per un reato grave connesso con la sua attività economica o è in corso una procedura di fallimento
- c) il richiedente ha un rappresentante legale in materia doganale nei confronti del quale è stata pronunciata una condanna per una grave violazione della regolamentazione doganale e connessa con la sua attività di rappresentante legale
- d) la domanda è presentata entro tre anni dalla revoca del certificato AEO come previsto all'articolo *14-tervicies*, paragrafo 4

# aeo

## Condizioni e criteri di rilascio del certificato AEO

### Articolo 14-*octies* d.a.c.

Non è necessario che il richiedente sia stabilito nel territorio doganale della Comunità nei seguenti casi:

- a) quando un accordo internazionale concluso tra la Comunità e il paese terzo in cui l'operatore economico è stabilito prevede il riconoscimento reciproco del certificato AEO e definisce le modalità amministrative di esecuzione dei controlli adeguati da effettuare, se necessario, a nome dell'autorità doganale dello Stato membro interessato
- b) quando la domanda di concessione di un certificato AEO è presentata da una società aerea o marittima che non ha sede nella Comunità ma che dispone di un ufficio regionale e usufruisce già delle semplificazioni di cui agli articoli 324-*sexies*, 445 o 448



# aeo

## Requisiti

### Adeguata e comprovata osservanza obblighi doganali

#### Articolo 14-*nonies* d.a.c

1. La comprovata osservanza degli obblighi doganali di cui all'articolo 5-*bis*, paragrafo 2, primo trattino, del codice è considerata adeguata se **nel corso degli ultimi tre anni** che precedono la presentazione della domanda **non è stata commessa un'infrazione grave o infrazioni ripetute alla regolamentazione doganale da parte di una delle seguenti persone:**
  - a) il richiedente
  - b) le persone responsabili della società del richiedente o che ne esercitano il controllo della gestione
  - c) se del caso, il rappresentante legale del richiedente in materia doganale
  - d) la persona responsabile delle questioni doganali nella società del richiedente



# aeo

## articolo 14-*nonies* d.a.c

L'osservanza degli obblighi doganali nel passato può essere considerata soddisfacente se l'autorità doganale competente ritiene che l'infrazione **sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non pregiudichi la buona fede del richiedente**

2. Se le persone che esercitano il controllo sulla società del richiedente sono stabilite o residenti in un paese terzo, le autorità doganali valutano la loro osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili
3. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, le autorità doganali valutano l'osservanza degli obblighi doganali in passato sulla base dei fascicoli e delle informazioni disponibili



# aeo

## SODDISFACENTE SISTEMA DI GESTIONE SCRITTURE COMMERCIALI E DEI TRASPORTI

### Articolo 14-*decies* d.a.c

Per permettere alle autorità doganali di stabilire l'esistenza di un **efficace sistema di gestione** delle scritture commerciali e, se del caso, relative ai trasporti, il richiedente si conforma ai seguenti obblighi:

- a) utilizzare **un sistema contabile che sia compatibile con i principi contabili** generalmente accettati applicati nello Stato membro in cui è tenuta la contabilità e che faciliterà i controlli doganali mediante audit
- b) **permettere l'accesso fisico o elettronico alle scritture doganali** e, se del caso, relative ai trasporti all'autorità doganale
- c) **disporre di un sistema logistico** che permette di distinguere le merci comunitarie dalle merci non comunitarie
- d) disporre di **un'organizzazione amministrativa** che corrisponda al tipo e alla dimensione dell'impresa e che sia adatta alla gestione dei flussi di merci, e di un sistema di controllo interno che permette di individuare le transazioni illegali o fraudolente

# aeo

## articolo 14-*decies*

- e) all'occorrenza, disporre di procedure soddisfacenti che permettono di **gestire le licenze e le autorizzazioni** relative alle misure di politica commerciale o agli scambi di prodotti agricoli
- f) disporre di procedure soddisfacenti di **archiviazione delle scritture** e delle informazioni dell'impresa e di **protezione** contro la perdita dei dati
- g) assicurare che i dipendenti **siano consapevoli della necessità di informare** le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e prendano idonei contatti per informarne le autorità doganali
- h) organizzare **misure adeguate di sicurezza delle tecnologie dell'informazione** utilizzate per proteggere il sistema informatico del richiedente contro qualsiasi manipolazione non autorizzata e proteggere la sua documentazione (perdita dati)
- Il richiedente di un certificato AEOC è esonerato dall'obbligo di cui al primo comma, lettera c), del presente articolo (sistema logistico per distinguere merci)

# aeo

## Requisiti

### Comprovata solvibilità finanziaria

#### Articolo 14-undecies d.a.c.

1. La condizione relativa alla **solvibilità finanziaria** del richiedente è considerata soddisfatta se tale solvibilità può essere attestata per gli ultimi tre anni

- Si intende per solvibilità finanziaria **una situazione finanziaria sana, sufficiente** per permettere al richiedente di adempiere alle proprie obbligazioni, tenendo debitamente conto delle **caratteristiche del tipo di attività commerciale**

2. Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria va giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili



# aeo

## Requisiti

### **Appropriate norme di sicurezza**

#### **articolo 14-duodecies d.a.c.**

1. Sono considerate soddisfacenti se:
  - a) gli edifici utilizzati nell'ambito delle operazioni oggetto del certificato sono costruiti con materiali che offrono resistenza contro un accesso non autorizzato e forniscono protezione contro le intrusioni illecite
  - b) sono attuate misure di controllo adeguate per prevenire un accesso illegale alle zone di spedizione, alle banchine di carico e alle zone di trasporto
  - c) le misure relative alla manutenzione delle merci si estendono alla protezione contro l'introduzione, la sostituzione o la perdita di materiali e l'alterazione di unità di trasporto



# aeo

## art. 14-duodecies d.a.c

- d) se applicabile, sono attuate procedure per garantire la gestione delle **licenze di importazione/esportazione** di merci sottoposte a divieti o restrizioni e distinguere queste ultime da altre merci
- e) l'operatore economico ha adottato misure che permettono di **individuare chiaramente i suoi partner commerciali**, in modo da rendere sicura la catena internazionale di approvvigionamento
- f) l'operatore economico effettua, nella misura consentita dalla legge, un'indagine di sicurezza presso i **futuri lavoratori dipendenti** che occuperanno posti sensibili sotto l'aspetto della sicurezza ed effettua controlli periodici dei precedenti
- g) l'operatore economico assicura che il proprio personale partecipi fattivamente ai **programmi di sensibilizzazione alla sicurezza**



# aeo

## Procedura di rilascio dei certificati AEO

### *Articolo 14-terdecies d.a.c.*

1. L'autorità doganale competente per il rilascio di un certificato AEO comunica la domanda alle autorità doganali di tutti gli altri Stati membri, **entro cinque giorni lavorativi** a decorrere dalla data di ricezione della domanda
2. Se le autorità doganali di un altro Stato membro dispongono di informazioni che possono ostare al rilascio del certificato, le comunicano all'autorità doganale dello Stato membro competente per il rilascio del certificato AEO **nei 35 giorni di calendario** che seguono la comunicazione effettuata conformemente al paragrafo 1



# aeo

## Articolo 14-*quaterdecies* d.a.c.

1. Si rende necessaria una **consultazione** tra autorità doganali degli Stati membri se l'esame di uno o più dei criteri definiti negli articoli precedenti non può essere verificato a causa della mancanza di informazioni o dell'impossibilità di verificarle. In questi casi, le autorità doganali degli Stati membri organizzano la consultazione entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data alla quale l'autorità doganale di rilascio notifica l'informazione, per permettere il rilascio del certificato AEO o il rigetto della domanda entro il termine di 90 giorni
  - Se l'autorità doganale consultata non reagisce **entro 60 giorni** di calendario, l'autorità che ha chiesto la consultazione può ritenere, sotto la responsabilità dell'autorità doganale consultata, che i criteri oggetto della consultazione sono soddisfatti. Detto periodo può essere prolungato se il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e li notifica alle autorità consultata e consultante
2. Se l'autorità doganale consultata stabilisce che il richiedente non soddisfa uno o più dei criteri previsti, i risultati debitamente giustificati di tale esame sono trasmessi all'autorità doganale di rilascio che **respingerà la domanda**. Si applica l'articolo 14-*sexdecies*, paragrafi 4, 5 e 6 (mancato rilascio e tempo per ovviare agli ostacoli)



# aeo

## Articolo 14-quindecies d.a.c

1. L'autorità doganale di rilascio esamina se le condizioni e i criteri di rilascio del certificato di cui agli articoli da 14-*octies* a 14-*duodecies* sono soddisfatti. L'esame dei criteri definiti all'articolo 14-*duodecies* (*sicurezza*) è effettuato per tutti i locali nei quali il richiedente esercita attività connesse con la dogana. Tale esame e le relative conclusioni sono oggetto di una relazione circostanziata dell'autorità doganale
  - Se i locali sono molto numerosi e il periodo previsto per il rilascio del certificato non permette di esaminarli tutti, ma le autorità doganali non dubitano che il richiedente assicuri norme di sicurezza societarie che sono comunemente applicate in tutti i suoi locali, può decidere di esaminare soltanto un campione rappresentativo degli stessi
2. L'autorità doganale di rilascio può accettare le conclusioni tratte da un esperto nei rispettivi settori di cui agli articoli 14-*decies*, 14-*undecies* e 14-*duodecies* (*solvibilità finanziaria, sicurezza, scritture contabili*) con riferimento alle condizioni e ai criteri di cui ai rispettivi articoli. Detto esperto non deve avere alcun collegamento con il richiedente



# aeo

## Tempistica

### Articolo 14-*sexdecies* d.a.c

1. L'autorità doganale di rilascio, rilascia il certificato AEO in conformità del **modello di cui all'allegato 1-*quinquies***
2. Il certificato AEO è rilasciato **entro 90 giorni di calendario** dalla ricezione della domanda conformemente all'articolo 14 *quater*. Il termine può essere prorogato di un ulteriore periodo di 30 giorni di calendario se l'autorità doganale interessata non è in grado di rispettarlo. In tali casi, l'autorità doganale informa il richiedente delle ragioni della proroga, prima della scadenza del termine dei 90 giorni di calendario
3. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, **può anche essere prolungato** se, nel corso dell'esame dei criteri, il richiedente procede ad adeguamenti volti a soddisfare questi criteri e ne informa l'autorità competente

# aeo

## articolo 14-*sexdecies* d.a.c

4. Se i risultati dell'esame effettuato ai sensi degli articoli 14-*terdecies*, 14-*quaterdecies* e 14-*quindecies* **rischiano di comportare il rifiuto della domanda**, l'autorità doganale di rilascio li comunica al richiedente e gli concede la possibilità di reagire **entro 30 giorni di calendario** prima che tale decisione sia presa. Il termine di cui al paragrafo 2, prima frase, è sospeso di conseguenza

5. Il **rigetto di una domanda non dà luogo al ritiro automatico delle autorizzazioni esistenti concesse ai sensi della regolamentazione doganale**

6. In caso di rigetto di una domanda, le autorità doganali **informano il richiedente delle ragioni che** motivano la decisione. La decisione di rigetto è notificata al richiedente entro i termini di cui ai paragrafi 2, 3 e 4



# aeo

## **Articolo 14-septiesdecies d.a.c.**

- L'autorità doganale di rilascio **informa, nei cinque giorni lavorativi**, le autorità doganali degli altri Stati membri che un certificato AEO è stato rilasciato, utilizzando il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14-*quinquies*
- Se la domanda è respinta, la relativa informazione è trasmessa entro lo stesso termine

# aeo

## Articolo 14-*octodecies* d.a.c.

1. Un certificato AEO diventa effettivo il **decimo giorno lavorativo** che segue la data di rilascio
2. Il certificato AEO è **riconosciuto in tutti gli Stati membri**
- 3. Il periodo di validità del certificato non è limitato**
4. Le autorità doganali vigilano sulla conformità alle condizioni e ai criteri che l'operatore economico autorizzato deve osservare
5. Le autorità doganali di rilascio procedono a un **riesame** delle condizioni e dei criteri nei seguenti casi:
  - a) modifiche sostanziali alla regolamentazione comunitaria applicabile
  - b) presunzione ragionevole che le condizioni in causa non sono più rispettate dall'operatore economico autorizzato

Qualora un certificato AEO sia rilasciato a un richiedente **stabilito da meno di tre anni**, si deve provvedere a un'attenta vigilanza nel corso del primo anno successivo al rilascio

Si applica l'articolo 14-*quindecies*, paragrafo 2

- Le conclusioni del riesame sono comunicate alle autorità doganali di tutti gli Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14-*quindecies*



# aeo

## **Articolo 4-novodecies d.a.c.**

- I numeri EORI e i dati elencati nell'allegato 38-*quinquies* sono trattati nel sistema centralizzato per il periodo di tempo stabilito nella legislazione degli Stati membri che hanno caricato i dati di cui all'articolo 4-*sexdecies*, paragrafi 4 e 5 (archivio centrale informatizzato)
- Articolo aggiunto dall'articolo 1 del reg. Ce 312 del 2009, con decorrenza indicata nel suo articolo 2 ( 24 aprile 2009 o 1° luglio 2009)

## **Articolo 14-vicies d.a.c.**

1. La sospensione non incide su eventuali procedure doganali già avviate prima della data di sospensione e non ancora concluse
2. La sospensione non ha alcun effetto automatico sulle autorizzazioni concesse senza riferimento ai certificati AEO, purché i motivi che hanno condotto alla sospensione non siano rilevanti anche per tali autorizzazioni
3. La sospensione non incide automaticamente sull'autorizzazione di applicazione di una procedura doganale semplificata concessa sulla base del certificato AEO e per la quale le condizioni continuano a sussistere
4. Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14-*bis*, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14-*duodecies*, la qualifica di operatore economico autorizzato è parzialmente sospesa e un nuovo certificato AEO, di cui all'articolo 14-*bis*, paragrafo 1, lettera a), può essere rilasciato su sua richiesta



# aeo

## Articolo 14-*unvicies d.a.c*

1. Quando l'operatore economico in causa ha adottato, in modo giudicato adeguato dalle autorità doganali, le misure necessarie per conformarsi alle condizioni e ai criteri che un operatore economico autorizzato deve rispettare, l'autorità doganale di rilascio revoca la sospensione e ne informa l'operatore economico interessato e le autorità doganali degli altri Stati membri. La sospensione può essere revocata prima della scadenza del periodo stabilito all'articolo 14-*novodecies*, paragrafo 2 o 4

- Nella situazione di cui all'articolo 14-*vicies*, paragrafo 4, l'autorità doganale che ha deciso la sospensione ristabilisce il certificato sospeso. Conseguentemente, revoca il certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a)

2. Se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure necessarie nel periodo di sospensione di cui all'articolo 14-*novodecies*, paragrafo 2 o 4, l'autorità doganale di rilascio ritira il certificato AEO e ne dà immediatamente comunicazione alle autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14-*quinvicies*

- Nella situazione di cui all'articolo 14-*vicies*, paragrafo 4, il certificato originale è revocato e solo il nuovo certificato AEO di cui all'articolo 14-*bis*, paragrafo 1, lettera a), è valido



# aeo

## Articolo 14-*duovicies d.a.c*

1. Qualora un operatore economico autorizzato si trovi nella temporanea incapacità di soddisfare uno dei criteri di cui all'articolo 14-*bis*, può chiedere la sospensione della sua qualifica di operatore economico autorizzato. In tal caso, l'operatore economico autorizzato ne dà comunicazione all'autorità doganale di rilascio specificando la data in cui sarà nuovamente in grado di soddisfare i criteri previsti. Egli è tenuto a notificare all'autorità doganale di rilascio anche tutte le misure programmate e la loro durata

- L'autorità doganale che l'ha ricevuta trasmette la notifica anche alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14-*quinvicies*

2. Se l'operatore economico interessato non regolarizza la sua situazione entro il termine comunicato nella notifica, l'autorità doganale di rilascio può concedergli una proroga ragionevole, a condizione che l'operatore economico autorizzato abbia agito in buona fede. Tale proroga è notificata alle autorità doganali degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14-*quinvicies*

- In tutti gli altri casi, il certificato AEO è ritirato e le autorità doganali di rilascio ne informano immediatamente le autorità doganali degli altri Stati membri per mezzo del sistema di comunicazione di cui all'articolo 14-*quinvicies*

3. Se i provvedimenti necessari non sono presi entro il periodo di sospensione, si applica l'articolo 14-*tervicies*



# aeo

## Revoca del certificato AEO

### Articolo 14-*tervicies* d.a.c

1. L'autorità doganale di rilascio **revoca il certificato AEO** nei seguenti casi:
  - a) se l'operatore economico interessato omette di adottare le misure di cui all'articolo 14-*unvicies*, paragrafo 1
  - b) se l'operatore economico autorizzato ha commesso una grave violazione della regolamentazione doganale e non è previsto un ulteriore diritto di appello
  - c) se l'operatore economico autorizzato omette di adottare le misure necessarie nel corso del periodo di sospensione di cui all'articolo 14-*duovicies*
  - d) se l'operatore economico autorizzato ne fa richiesta
  
- Tuttavia, nel caso di cui alla lettera b), l'autorità doganale può decidere di non revocare il certificato AEO se ritiene che l'infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero e all'ampiezza delle operazioni doganali e non crei dubbi circa la buona fede dell'operatore economico autorizzato



2. **La revoca** diventa effettiva il giorno successivo alla data della relativa notificazione
  - Nel caso di un certificato AEO di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera c), se l'operatore economico interessato non soddisfa unicamente le condizioni di cui all'articolo 14 *duodecies*, l'autorità doganale di rilascio revoca il certificato e rilascia un nuovo certificato AEO, ai sensi dell'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, lettera a)
3. L'autorità doganale di rilascio **informa immediatamente della revoca le autorità doganali** degli altri Stati membri, tramite il sistema di comunicazione di cui all'articolo 14 *quinquies*
4. **Salvi i casi di revoca di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), l'operatore economico non può presentare un'altra domanda di certificato AEO nei tre anni successivi alla revoca**



# aeo

## Scambio di informazioni

### **Articolo 14-*quatervicies***

1. L'operatore economico autorizzato notifica alle autorità doganali di rilascio tutti i fattori sorti dopo la concessione del certificato che ne possano influenzare il mantenimento o il contenuto
2. Tutte le informazioni utili in possesso dell'autorità doganale di rilascio sono comunicate alle autorità doganali degli altri Stati membri nei quali l'operatore economico autorizzato esercita attività rilevanti per la dogana
3. Se un'autorità doganale revoca un'autorizzazione specifica concessa a un operatore economico autorizzato, sulla base di un certificato AEO, per la fruizione di una determinata semplificazione doganale, di cui agli articoli 260, 263, 269, 272, 276, 277, 282, 283, 313-*bis*, 313-*ter*, 324-*bis*, 324-*sexies*, 372, 454-*bis* e 912-*octies*, ne informa l'autorità doganale che ha rilasciato il certificato AEO



# aeo

## Benefici generali

<b>AEOF</b>	<b>AEOC</b>	<b>AEOS</b>	
• Più facile accesso alle semplificazioni doganali (1)	x		x
• Facilitazioni per i controlli di sicurezza		x	x
• Possibilità di preavvertire l'operatore in caso di selezione per il controllo (dal 1 luglio 2009)		x	x
• Riduzione della quantità di dati da fornire per la dichiarazione sommaria		x	x

(1) Procedure domiciliate, dichiarazione semplificata, stato di spedite autorizzato, semplificazioni per il transito, ecc.



# aeo

## Ulteriori benefici connessi ai controlli doganali

- Minori controlli fisici e documentali
- priorità di trattamento del carico, in caso di selezione per il controllo (dal 1 luglio 2009)
- possibilità di scelta del luogo di effettuazione del controllo (soggetto ad accordo con la dogana) (dal 1 gennaio 2008)
- procedure domiciliate, dichiarazione semplificata, stato di speditore autorizzato, semplificazioni per il transito, ecc.



# aeo

## I vantaggi indiretti per l'AEO?

I principali vantaggi derivanti dallo status AEO consistono in:

- migliori relazioni con le autorità doganali (*client coordinator*)
- maggiore velocità nelle spedizioni
- aumento della sicurezza e migliore comunicazione tra le parti della catena logistica
- diminuzione dei problemi legati alla sicurezza



# aeo

- **Nuovo ruolo delle dogane:** controlli sulle persone in sostituzione a quelli sulla merce
- **Uniformità dei controlli in tutta la Comunità** (utilizzo di linee guida e modello COMPACT per rendere omogeneo approccio all'analisi dei rischi e della affidabilità)
- **Attività di audit personalizzata** (anche per medie piccole imprese): diversi modi per rispettare i criteri di affidabilità, l'importante è che i mezzi e le procedure adottate siano adeguati all'obiettivo fissato



# aeo

- Audit nella fase preventiva per acquisire informazioni relative al grado di rischio doganale e di sicurezza dell'operatore (**pre audit**), si compone di:
  - 1) piano di intervento per organizzazione del lavoro dell'ufficio presso l'operatore
  - 2) definizione del ruolo del richiedente nella catena logistica e distribuzione commerciale (**Manufacturer- exporter- freight forwarder- warehouse keeper- customs agent- carrier- importer**)
  - 3) indicazione dell'operatore del certificato che intende richiedere
  - 4) utilizzo delle check list per comprendere potenziali rischi aziendali (taxud 1450 del 2006)
  - 5) valutazione rischi (**mappatura**)
  - 6) verifica misure di neutralizzazione e prevenzione rischi
  - 7) segnalazione rischi rimanenti
  - 8) relazione finale con giudizio di affidabilità (AA = alta affidabilità o A)
  - 9) piano di audit con sottoscrizione di impegno da parte dell'operatore per il rispetto modalità operative del programma
- Audit dopo il rilascio dello status (**post audit**)



# aeo

## Mappatura dei rischi:

- capire attività dell'operatore
- chiarire gli obiettivi
- identificare i rischi (potenziali o effettivi)
- valutare i rischi ( probabilità e impatto)
- rispondere ai rischi (accettare, trattare, trasferire, eliminare)

**Il preaudit** su check list riguarda i seguenti settori:

- informazioni dell'azienda
- precedenti e rispetto normativa
- sistema contabile e logistico aziendale
- solvibilità finanziaria
- requisiti di sicurezza

# aeo

- Punti di criticità maggiormente diffusi su cui intraprendere azioni correttive per AEOC:
  - 1) miglioramento tracciabilità delle operazioni doganali e trasporti
  - 2) controllo esportazioni beni *dual use*
  - 3) revisioni dichiarazioni doganali
  - 4) controllo anagrafica clienti
  - 5) controllo valore in dogana
  - 6) controllo categorie merceologiche (merci pericolose)
  - 7) controllo sistema informativo (network, hardware, sistemi sicurezza)
  - 8) procedure di domiciliazione
  - 9) solvibilità finanziaria



# aeo

Punti di criticità maggiormente diffusi su cui intraprendere azioni correttive per AEOS e AEOF:

- miglioramento meccanismi di controllo interno sulle finzioni doganali e logistica
- accordi contrattuali, lettere di impegno, riconoscimento partner affidabili
- uso di sigilli di elevata sicurezza
- controllo idoneità dei locali (magazzino aree di carico e scarico)
- controllo sicurezza degli accessi
- controllo del personale adibito al magazzino e delle aree sensibili

Documenti per la comprensione dei sistemi aziendali: certificato camera commercio, elenco dati statistici richiesti nella check list, casellario giudiziale del richiedente, registro aziendale per procedura domiciliata, certificazione del bilancio, certificato ISO 9001/00, 14001/04, certificato IATA, bilancio completo con note integrative, elenco procedure ISO, manuale procedure ISO, presentazione generale della società, presentazione dell'ufficio di Audit interno, schema del flusso Operativo export e del Flusso dati contabili, manuale sulle voci di fatturazione, manuale sulla privacy, piano di Sicurezza della società, doc. su procedure di Disaster recovery e sicurezza informatica



# aeo

## Durata del pre audit

Il numero di ore varia:

- per portata e complessità delle operazioni del richiedente
- preparazione e documentazione delle stesse
- informazioni e autorizzazioni esistenti in possesso delle autorità doganali
- eventuale necessità di consultazione con autorità doganali o altre autorità pubbliche
- preventiva compilazione del questionario di autovalutazione



# aeo

## Questionario di autovalutazione:

- permette agli operatori di valutare lo stato di adeguamento della propria struttura agli standard fissati dalle norme comunitarie
- riduce tempi di pre audit
- consente una migliore organizzazione dell'attività di audit

### **Sezione 1:** informazioni sull'operatore: caratteristiche organizzative

- organizzazione interna
- volume di affari
- informazioni sulle materie doganali

### **Sezione 2:** osservanza degli obblighi doganali:

- osservanza. Precedenti
- informazioni di intelligence



# aeo

## **Sezione 3:** sistema logistico e contabile

- Traccia di *audit*
- Sistema di controllo interno
- Flusso merci
- Effettuazione dichiarazioni e uso di agenti doganali
- Procedure di *back up*, recupero riserva e archiviazione
- Sicurezza informatica protezione del sistema informatico e sicurezza documentale

## **Sezione 4:** solvibilità finanziaria

- Bilanci ultimi 3 anni
- Bilancio provvisorio dell'esercizio in corso
- Valutazione dei revisori dei conti
- Rating delle banche



# aeo

## Sezione 5: requisiti di sicurezza

- Valutazione della sicurezza effettuata dal richiedente
- Sicurezza fisica
- Progetti logistici
- Custodia delle merci
- Produzione delle merci
- Sicurezza nei confronti dei fornitori
- Sicurezza personale



# aeo

## Esito pre-audit

1. non ci sono rischi rimanenti o quelli rimanenti possono essere coperti efficacemente mediante misure di controllo aggiuntive status concesso
2. troppi rischi rimanenti o rischi rimanenti troppo grandi per essere efficacemente coperti con misure aggiuntive e l'operatore non può o non vuole introdurre misure migliorative status non concesso
3. troppi rischi rimanenti, ma l'operatore è disposto ad azioni migliorative che saranno controllate in un secondo *pre audit*



Grazie per l'attenzione





*Studio Legale Tributario*

Via XX Settembre 42 - 16121 Genova  
tel. +39 010 8595 200 - fax +39 010 8595 201  
Piazzetta Pattari 1 - 20121 Milano  
tel. +39 02 7862 5150 - fax +39 02 7862 5151

---

[www.studioarmella.com](http://www.studioarmella.com) | [segreteria@studioarmella.com](mailto:segreteria@studioarmella.com)